



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 21/04/2026

Esame del ricorso n. 0008838/2026 del 16/01/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 16 gennaio 2026 (e reclamo presentato in data 22 dicembre 2025), il ricorrente evidenziava di aver subito il 25 ottobre 2025 un sinistro stradale in occasione del quale il veicolo di sua proprietà (targato ****) e un altro veicolo di proprietà di un terzo soggetto (targato ****) riportavano danni causati dal veicolo assicurato con l'impresa resistente (targato ****).

All'esito di istanza risarcitoria presentata dal ricorrente, l'impresa in data 22 dicembre 2025 esprimeva diniego di risarcimento al ricorrente stesso, in quanto il dispositivo satellitare installato sul veicolo del proprio assicurato non avrebbe registrato alcun urto riconducibile ad un sinistro. Nella stessa data il ricorrente trasmetteva formale reclamo all'impresa convenuta chiedendo la liquidazione integrale dei danni materiali subiti (con nota del 12 gennaio 2026, l'impresa reiterava il diniego).



Per l'effetto, la parte chiede "all'Ill.mo Arbitro Assicurativo, accertata la procedibilità del ricorso (...), di: 1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti (*omissis*), quali terzi danneggiati nel sinistro del 25/10/2025, ad ottenere il risarcimento dei danni da RCA nei confronti [dell'impresa]; 2) dichiarare l'illegittimità del rigetto fondato sulla mancata registrazione del sinistro da parte del dispositivo satellitare/*black box*; 3) ordinare [all'impresa] di formulare congrua offerta risarcitoria e/o procedere alla liquidazione del danno, anche nei limiti di competenza dell'Arbitro; 4) disporre ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno".

L'impresa regolarmente costituitasi, relativamente alle contestazioni avanzate dal ricorrente, ha confermato che il sinistro oggetto di controversia è stato denunciato dal ricorrente come avvenuto in data 25 ottobre 2025 e avrebbe coinvolto, oltre al veicolo dello stesso, quello di un terzo soggetto estraneo al ricorso e quello dell'assicurato.

All'esito dell'istruttoria e sulla base delle evidenze raccolte (anche da parte dell'accertatore incaricato dall'impresa), la dinamica così come denunciata ha presentato profili di dubbio che hanno determinato l'assegnazione del fascicolo al competente ufficio c.d. "Aree Speciali" per le dovute valutazioni, come comunicato al ricorrente con missive del 22 dicembre 2025 e del 12 gennaio 2026.

L'impresa, alla luce di quanto eccepito e controdedotto, chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 3, comma 3 (natura documentale del procedimento) e comma 4 (competenza per valore), e dell'art. 11, comma 8, del Decreto delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024 n. 215 (di seguito Decreto).

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda la richiesta di risarcimento danni a seguito di un sinistro stradale che ha visto coinvolta l'autovettura del ricorrente, oltre quella del soggetto assicurato e di un terzo (rimasto tuttavia estraneo a questo procedimento).

In via preliminare questo Collegio evidenzia che l'impresa assicuratrice ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso, posto che il sinistro, dopo verifiche interne, è stato affidato dall'impresa stessa all'unità antifrode (c.d. "aree speciali"). Infatti, secondo la prospettazione dell'impresa il dispositivo satellitare installato sul veicolo del proprio assicurato non avrebbe registrato alcun urto nel giorno del presunto sinistro; purtuttavia, il ricorrente evidenzia che la scelta dell'impresa di affidare il sinistro alle "aree speciali" costituisce una determinazione interna organizzativa che non può incidere sui diritti del danneggiato in relazione al sinistro in esame che appare ampiamente comprovato dal modulo CAI sottoscritto da entrambe le parti e dalla documentazione fotografica agli atti.

La controversia sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento dell'esistenza del sinistro e, una volta eventualmente appurata questa, delle quote di responsabilità nella causazione del sinistro R.C. Auto in capo al conducente assicurato con l'impresa resistente.



A quest'ultimo riguardo, vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "il giudice nel ricostruire la dinamica del sinistro deve valutare la condotta dei conducenti dei veicoli, la sussistenza di eventuale colpa a carico di ciascuno e la sua graduazione, nonché accertare la sussistenza di rapporto di causalità tra il comportamento dei conducenti e l'evento dannoso" (v. App. Firenze, sez. III, 21 giugno 2018, n. 1460). Tale accertamento "si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico" (v. Cass. civ., sez. III, 24 settembre 2025, n. 25987).

Sul punto va rilevato che in sede di pubblica consultazione sul documento n. 1/2025 (schema delle Disposizioni tecniche e attuative di cui all'art. 13 del Decreto), l'IVASS si è espresso nei termini che seguono: "l'Arbitro Assicurativo non può in nessun caso esprimersi in merito alla fraudolenza di un sinistro, non disponendo di strumenti idonei ad effettuare il relativo accertamento che, pertanto, va rimesso all'Autorità giudiziaria. Pertanto, laddove l'istruttoria relativa al sinistro sia stata devoluta all'unità antifrode dell'impresa (c.d. "aree speciali"), come comunicato dalla stessa in sede di controdeduzioni senza la necessità di ulteriori dettagli nel merito, il collegio adotterà le opportune risoluzioni sul ricorso (cfr. articolo 11, comma 8 del regolamento ministeriale ai sensi del quale "il collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non può disporre")".

Questo Collegio, pur consapevole delle ragioni sottostanti a quanto sostenuto dall'IVASS negli esiti della pubblica consultazione, ritiene che non vi debba essere un mero automatismo (sub specie di necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso) tra l'assegnazione di un sinistro alle "aree speciali" da parte dell'impresa e la decisione finale che è rimessa ad una valutazione complessiva del Collegio stesso alla luce di tutto quanto dedotto e controdedotto dalle parti.

La rimessione alle "aree speciali" deve essere supportata da una ancorché minima argomentazione, pur nel rispetto delle esigenze difensive delle imprese, a tutela del principio del contraddittorio dinanzi a questo Collegio.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio, l'impresa ha motivato la rimessione alle "aree speciali" in maniera adeguata; tuttavia, non è possibile formulare un giudizio nel merito. Infatti, per la risoluzione di questa specifica vicenda si renderebbero necessarie attività ulteriori che sono precluse all'Arbitro. Giova ricordare che ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto "le controversie sono esclusivamente documentali" e che l'Arbitro "non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali".

Dunque, come precisato dalla normativa, e nell'impossibilità di accertare l'esistenza del sinistro e le quote di responsabilità nella causazione dello stesso, "il collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non può disporre" (così l'art. 11, comma 8, del Decreto).



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA